

gamento dell'imposta principale erariale e delle imposte accessorie comunali e provinciali. Però, soggiungeva l'onorevole ministro, che l'imposta in atto si paga per mera forma di contabilità; che si fa ai termini della legge e dei regolamenti di contabilità, una partita di giro solamente, e poi lo Stato paga ai comuni e alle provincie l'ammontare della sovrimposta.

Ora, se i fatti stanno in questo modo (e non possono essere altrimenti, perchè questa è la posizione che risponde completamente alle disposizioni della legge relative alla tassa che pesa sulla proprietà immobiliare) a me sembra evidente la necessità di una disposizione espressa per mantenere questo *statu quo*. Difatti, se tassa principale non ci fosse, non sarebbe possibile concepire neanche la possibilità della sovrimposta comunale e provinciale.

Ora l'onorevole relatore, anco ritenendo la possibilità dell'esistenza della sovrimposta comunale e provinciale, diceva che non era dovuta alcuna tassa principale all'erario dello Stato. Ciò non è nè sarebbe possibile, perchè la tassa accessoria non può avere esistenza ove non è la principale; ed è per l'opposto incontrastabile che dall'una e dall'altra imposta restano colpiti questi edifici una volta che trovansi iscritti sui libri censuari. Sicchè dal giorno in cui l'uso di questi edifici sarà ceduto agli Istituti superiori ed alle Università, questi enti acquisteranno, se non la qualità di proprietari, la qualità di usuari o di usufruttuari; e finchè non sarà modificato il testo del Codice civile, hanno l'obbligo non solo delle riparazioni, ma anche del pagamento dei tributi.

Io non dubito punto che l'onorevole ministro delle finanze, il quale ci ha fatto conoscere quali sono le sue intenzioni per mezzo del relatore, manterrà le sue promesse, per quanto può dipendere da lui; ma il ministro delle finanze non può dare ordini ai magistrati.

Abbiamo spesso veduto agenti delle tasse molto più zelanti del ministro delle finanze, e se la questione si solleva, sarà sufficiente la dichiarazione fattaci dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, per ritenere che sia revocata in questa materia la disposizione generale che noi leggiamo nel Codice civile? A me sembra che no. Perciò io credo che la modificazione dell'articolo terzo nei termini, nei quali ci fu presentata dalla Commissione, non risponda al concetto per cui fu fatta, perchè non ci assicura che gli Istituti saranno esenti da quella tassa che dovrà essere senza dubbio da qualcuno corrisposta.

Conchiudo quindi ripetendo di essere a mio

giudizio non solo utile, ma indispensabile una disposizione espressa nella legge, anche per prevenire ogni possibilità di contestazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

**Panattoni.** Dopo le parole dell'onorevole Piccardi, io potrei tacermi, comechè egli abbia accennato a idee, che io pure mi proponeva di svolgere.

Pare che tutti qui conveniamo nello stesso concetto; mentre, alla pari di noi, Commissione e Ministero concordano si debbano esonerare gli edifici universitari dalle tasse cui altrimenti andrebbero soggetti. La differenza sta nel modo di dare sanzione al concetto comune. Da un lato il Governo dichiara che non saranno mai percette codeste tasse, che furono e continueranno ad essere a carico del demanio. Dall'altro, per quanto possa aversi fiducia nelle promesse dei governanti, sta nella nostra coscienza che gli uomini passano, ma le leggi restano. A noi non bastano le dichiarazioni degli uomini, che passano. Noi vogliamo che il precetto sia nella legge. Fo appello alla Commissione: e chiedo che trovi modo di trasfondere nella legge questo che è un concetto, in che tutti ci diciamo concordi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Le dichiarazioni che io feci alla Camera nella precedente tornata su questa questione sono conformi all'osservanza delle leggi in vigore. Quindi non hanno il valore di un'opinione personale e transeunte di un ministro, ma hanno il valore e l'efficacia della legge a cui sono conformi.

A me pare che si confondano due cose dissimili: che si confonda l'uso di un immobile dato a titolo gratuito od oneroso, *inter privatos*, od anche dall'amministrazione pubblica ad un privato, ed il servizio pubblico a cui è addetto un edificio demaniale.

Allorchè si tratta di cessione di uso è indubitato che si applica il Codice civile: l'usuario deve pagare la imposta. Ma qui non si tratta di una cessione di uso, si tratta di concedere questi edifici demaniali per la stessa destinazione di servizio pubblico, a cui sono stati finora addetti; si tratta in somma di non mutare lo stato attuale delle cose.

Ora, siccome per tutti gli stabili demaniali addetti in servizio governativo dipendenti da qual; siasi Ministero le imposte si pagano dal demanio così si potrà continuare a fare per gli edifici uni-